


allegato sub b) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2014
Il Segretario Comunale
Ferrari dr. Giorgio



REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE

DEL COMUNE DI BREDA DI PIAVE

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Definizione delle entrate	pag. 3
Art. 3 - Regolamenti specifici	pag. 3
Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi	pag. 3
Art. 5 - Trattamenti agevolati	pag. 4
Art. 6 - Forma di gestione delle entrate	pag. 4
Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate	pag. 4
Art. 8 - Scelte delle azioni di controllo	pag. 5
Art. 9 - Attività di verifica e controllo	pag. 5
Art. 10 - Attività di accertamento	pag. 5
Art. 11 - Determinazione dell'entità della sanzione	pag. 5
Art. 12 – Interpello del contribuente	pag. 6
Art. 13 - Forme di riscossione volontaria	pag. 8
Art. 14 - Forme di riscossione coattiva	pag. 8
Art. 15 - Interessi sui tributi comunali	pag. 8
Art. 16 – Procedure	pag. 9
Art. 17 - Importo minimo per emissione avvisi di accertamento e rimborsi	pag. 9
Art. 18 - Importo minimo per versamento spontaneo tributi	pag. 9
Art. 19 – Autotutela	pag. 9
Art. 20 - Pagamenti rateali	pag. 10
Art. 21 – Sospensione della riscossione	pag. 10
Art. 22 – Accollo dell'obbligazione tributaria	pag. 10
Art. 23 – Compensazione	pag. 10
Art. 24 – Ripetibilità delle spese di notifica	pag. 11
Art. 25 – Disposizioni transitorie e finali	pag. 12
Art. 26 – Vigenza	pag. 12

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del comune e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e in conformità ai principi contenuti nella legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni e in ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di accertamento, di riscossione, di contenzioso, le forme di gestione. Sono individuate altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio di bilancio del Comune.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali :
 - a. le entrate tributarie: sono quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali;
 - b. le entrate di natura patrimoniale: sono tutte quelle che non rientrano nella precedente lettera a) quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi;
 - c. ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 - Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario l'organo competente determina con apposita deliberazione:
 - a) Le aliquote dei tributi in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, che a tal fine possono essere variati

in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

- b) i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
 - c) Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono, nella misura annualmente stabilita.
2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al comma 1. non siano adottate entro il termine ivi previsto, si intendono confermate le tariffe in vigore.

Art. 5 - Trattamenti agevolati

1. I criteri per le agevolazioni, riduzioni ed esclusioni per le entrate comunali sono individuati dall'organo competente, con apposito atto o nell'ambito degli specifici Regolamenti Comunali di applicazione.
2. Nel caso in cui norme di legge, successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o all'adozione delle deliberazioni di cui al comma 1. prevedano agevolazioni, riduzioni ed esenzioni discrezionali, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione.
3. Ove le leggi stabiliscono agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente applicabile.
4. La concessione di agevolazioni è subordinata, ove previsto, alla presentazione di apposita domanda o dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6 - Forma di gestione delle entrate

1. Con deliberazione dell'organo competente è stabilita la forma di gestione delle entrate in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il comune intenda gestire l'entrata direttamente.

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari responsabili ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.).
2. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 8 - Scelte delle azioni di controllo

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del P.E.G. ovvero con altro provvedimento motivato nel quale vengono indicati gli obiettivi da raggiungere compatibilmente con le risorse assegnate.

Art. 9 - Attività di verifica e controllo

1. Il responsabile dell'entrata cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate, e provvede all'apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dell'entrata;
2. In particolare per le entrate tributarie il responsabile dell'entrata cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica ed accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni. Sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, dispone i rimborsi, appone il visto di esecutività sui ruoli, cura il contenzioso, cura il concordato con adesione e la conciliazione giudiziale, all'occorrenza esercita l'autotutela così come disciplinata dall'art. 19 del presente regolamento;
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
4. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari;
5. Nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

Art. 10 - Attività di accertamento

1. I provvedimenti di accertamento, di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma successivo.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito, del periodo di riferimento, delle modalità e del termine per il versamento.
3. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11 - Determinazione dell'entità della sanzione

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D.Lgs. 471, 472, 473 del 23.12.1997;

2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario responsabile di cui all'art. 7;
3. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'Amministrazione, il Funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti dall'accertamento del maggior importo dovuto;
4. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art. 12 – Interpello del contribuente

1. Presentazione dell'istanza di interpello.

a) Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

b) Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui alla lettera a), prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

c) L'istanza di interpello può essere presentata, altresì, anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

d) L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al funzionario responsabile del tributo, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

e) La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, nè sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

2. Istanza di interpello

a) L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
- la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

b) Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.

c) L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'amministrazione comunale.

- d) La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.
3. Adempimenti degli uffici.
- a) La risposta scritta e motivata fornita dal funzionario responsabile del tributo, è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti di cui al comma 2, lettera a), entro centoventi giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente comma 2, lettera d).
- b) La risposta di cui alla lettera a) del presente comma 3. può essere fornita anche telematicamente.
- c) Qualora l'istanza d'interpello venga presentata ad ufficio diverso da quello competente ai sensi del comma 1, lettera d), questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente, dandone nel contempo notizia al contribuente istante. In tal caso il termine di cui alla lettera a) del presente comma 3, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente.
- d) Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, gli uffici comunali possono richiedere al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui alla lettera a) del presente comma 3, inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.
- e) Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'amministrazione comunale può fornire risposta collettiva mediante circolare o risoluzione, dandone massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale. L'Amministrazione comunale deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui alla lettera a) del presente comma 3, l'avvenuta pubblicazione e gli estremi della circolare, risoluzione o nota contenente la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.
- f) Per questioni particolarmente complesse, il Comune può chiedere una consulenza esterna per fornire al Funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.
4. Efficacia della risposta all'istanza di interpello.
- a) La risposta dell'ufficio comunale ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione comunale.
- b) Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui al comma 2, lettera c), non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 3, lettera a), si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto d'interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della

risposta fornita dall'ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

- c) In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine di cui al comma 3, lettera a), l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello.
- d) La disposizione di cui alla lettera c) del presente comma 4 si rende applicabile anche in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente, qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili ma prive delle indicazioni di cui al comma 2, lettera c) non pervenga nel termine di cui al comma 3, lettera a).

Art. 13 - Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25.2.1995, n° 77 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono disciplinate dai regolamenti che disciplinano i singoli tributi nel rispetto delle norme vigenti;

Art. 14 - Forme di riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 secondo le disposizioni del testo unico di cui al *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente;
2. E' attribuita al Funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910, n° 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n° 602, modificato con D.P.R. 26.02.1999, n° 46, le attività necessarie alla riscossione competono al Funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera B) D.Lgs. 15.12.1997, n° 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 15 - Interessi sui tributi comunali

1. Il tasso di interesse per la riscossione e rimborsi dei tributi comunali, per i quali non esiste diversa determinazione nei specifici regolamenti, è fissato

in misura pari al tasso legale di interesse come determinato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.

Art. 16 - Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva possono essere iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 10.
2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 17 - Importo minimo per emissione avvisi di accertamento e rimborsi

1. Per i tributi per i quali non esiste diversa determinazione nei specifici regolamenti è stabilito in € 30,00 il limite, (determinato comprendendo interessi, sanzioni, pene pecuniarie e soprattasse) al di sotto del quale non si procede all'accertamento delle somme non versate, alla relativa riscossione coattiva ed al rimborso di somme indebitamente versate.
2. I valori di cui sopra potranno essere adeguati con provvedimento della Giunta comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 18 - Importo minimo per versamento spontaneo tributi

1. L'importo minimo fino alla decorrenza del quale non vi è l'obbligo di eseguire i versamenti "spontanei" è fissato in:
 - € 10,00 per l'Imposta Municipale Propria;
 - € 5,00 per la TASI
 - € 1,00 per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
 - € 5,00 per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Art. 19 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Funzionario responsabile annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata computazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) evidente errore materiale del contribuente.
2. Oltre ai casi previsti al comma 1, il Funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite

in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- alta probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- sproporzione tra valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

Art. 20 - Pagamenti rateali

1. Per importi relativi a debiti arretrati superiori a € 300,00 in presenza di uno stato di temporanea impossibilità di pagare ovvero per disagiate condizioni economiche il Funzionario responsabile dell'entrata può concedere, a specifica domanda da presentarsi entro la scadenza del termine per presentare ricorso, con provvedimento motivato, una dilazione di pagamento in rate non superiori a dodici e di durata complessiva non superiore a ventiquattro mesi, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente;
2. La dilazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura fissata per gli interessi moratori nei regolamenti specifici di ciascuna entrata;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

Art. 21 – Sospensione della riscossione

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata può concedere, a specifica domanda, la sospensione dei pagamenti di avvisi di accertamento prima della scadenza del termine per presentare ricorso se a fronte di una richiesta di revisione in autotutela dell'atto, se al fine di valutarne l'accoglimento si rende necessario disporre di un tempo superiore, stante la complessità della normativa;
2. La sospensione può essere concessa per una durata massima di 180 giorni.

Art. 22 – Accollo dell'obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per l'accollo del debito d'imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario;

Art. 23 - Compensazione

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme di cui ai commi seguenti;
2. I tributi ammessi in compensazione sono:
 - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
 - l'imposta comunale sugli immobili (ICI)
 - l'imposta municipale propria (IMU)
 - il tributo per i servizi indivisibili (TASI)
3. La compensazione è ammessa tra debiti e crediti relativi allo stesso tributo.

E' esclusa:

- per le somme risultanti da avvisi di accertamento o di liquidazione notificati;
- per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento,
- per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie

4. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
5. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 gg. dalla scadenza del pagamento, una domanda di compensazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tipo di tributo dovuto e il suo ammontare al lordo della compensazione;
 - c) l'indicazione delle eccedenze che si chiede di compensare distinte per anno di imposta;
 - d) dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.

L'ufficio controlla l'esattezza dei calcoli effettuati nella domanda di compensazione, ne corregge gli eventuali errori ed informa il contribuente in ordine all'esito della richiesta.

Il contribuente, ricevuto l'avviso di cui al precedente comma, procede alla compensazione.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra, ovvero può chiederne il rimborso.

6. Qualora l'ufficio, nel corso dell'attività di controllo, accerti il diritto ad un rimborso e nel contempo l'esistenza di un debito d'imposta, relativamente al medesimo tributo, per annualità diverse procede alla compensazione di tali somme informando il contribuente e provvedendo contestualmente al recupero o al rimborso dell'eventuale parte dell'imposta, che eccede la compensazione, risultante rispettivamente a debito o a credito.

Qualora venga accertato il diritto ad un rimborso di un contribuente e nel contempo l'esistenza di un debito d'imposta per uno o più contribuenti coobbligati, di un medesimo tributo, anche relativamente ad annualità diverse, il Comune invia una proposta di compensazione ai soggetti interessati.

Art. 24 – Ripetibilità delle spese di notifica

1. Sono ripetibili le spese di notifica degli avvisi di liquidazione e accertamento notificati tramite raccomandata atti giudiziari secondo le modalità e gli importi di cui al D.M. 08.01.2001.
2. Le spese di cui sopra sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
3. Gli atti di imposizione devono espressamente indicare le spese di notifica in conformità ai dettami del presente articolo.

4. Eventuali e successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento al loro ammontare, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto dell'obbligazione.

Art. 26 - Vigenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.